

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI

INFORMAZIONI UTILI

Dove rivolgersi		UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di UDINE <i>Ufficio Ruolo secondo grado</i> <i>tel. 0432 516149 – fax 0432506887</i> <i>email csa.ud@istruzione.it</i>
Orario		Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Lunedì e Mercoledì Dalle ore 15.30–17.30

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- *Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(artt. 379, 381, 382, 383, 384, 385, e 386)*
- *Legge 25 gennaio 2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2005 – che ha apportato modifiche all’art. 379 e abrogato l’art. 380 del sopra citato Decreto Legislativo.*

REQUISITI

La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti:

- *Cittadini comunitari* (appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea);
- *Cittadini italiani per matrimonio;*
- *Cittadini italiani per naturalizzazione;*

A CHI INOLTARE LA DOMANDA

L’interessato deve presentare domanda di equipollenza rispettivamente:

- *All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza: **per i diplomi di licenza elementare e media;***
- *Ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale, a scelta dell’interessato: **per i diplomi di scuola secondaria superiore e di qualifica professionale** (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da marca da bollo).*

Per il riconoscimento delle **lauree** conseguite all’estero sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.